

D.A. n° 45/GAB del 13 settembre 2023  
Società Nuove Energie S.r.l.  
Terminale di ricezione e rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (G.N.L.)  
Comune di Porto Empedocle

UNIONE EUROPEA  
REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
L'Assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità

- VISTO l'articolo 14 dello Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n° 455 (pubblicato in G.U. del Regno d'Italia n° 133-3 del 10 giugno 1946), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n° 2 (pubblicata in G.U.R.I. n° 58 del 9 marzo 1948), modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n° 1 (pubblicata in G.U.R.I. n° 63 del 7 marzo 1972), 12 aprile 1989, n° 3 (pubblicata in G.U.R.I. n° 87 del 14 aprile 1989) e 31 gennaio 2001, n° 2 (pubblicata nella GURI n° 26 dell'1 febbraio 2001);
- VISTO il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n°164 recante *Disposizione per l'Attuazione della direttiva n.98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*;
- VISTO l'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n° 340 secondo il quale l'uso o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di impianti destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, era soggetto ad autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico (Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 14 del sopra citato Statuto speciale), di concerto con il Ministero dell'Ambiente, d'intesa con la Regione interessata;
- VISTA la legge 28/08/2004, n° 239, recante Norme sul riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
- VISTO il Decreto Legge 1 ottobre 2007, n° 159, recante *“Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale”*, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n° 222, ed in particolare l'articolo 46 *“Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto”*;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n° 19, recante *Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione* che al suo articolo 7 attribuisce le materie agli Assessorati regionali ed in particolare *l'energia e fonti energetiche, miniere, attività estrattive, cave, torbiere e saline* all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, fissando nel successivo articolo 10 la decorrenza di applicazione di tale norma a decorrere dal 1° gennaio 2010;
- VISTA la legge 23/7/2009 n° 99, recante *Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*;
- VISTO il comma 2 dell'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n° 18, conv. con modif. dalla L. 24 aprile 2020, n° 27, che dispone che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza il 31 gennaio 2020 (lo stato di emergenza è stato dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

- VISTO il comma 1 dell'art. 1 del D.L. 24 dicembre 2021, n° 221, conv. con modif. dalla L. 18 febbraio 2022, n° 11, che dispone che, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;
- VISTO il D.P.Reg. n° 777/Area 1^/SG del 15 novembre 2022 con il quale il Presidente della Regione Ha nominato l'On.le Giovanni Di Mauro, Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO il D.P.R.S. n° 3494 del 10/08/2023 con il quale è stato conferito all'ing. Calogero Giuseppe Burgio l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in esecuzione della delibera della Giunta Regionale n° 344 del 08/08/2023;
- VISTO il decreto DSA-DEC-2008-0000966 del 29/9/2008 con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esprime *giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto proposto da Nuove Energie s.r.l. - con sede in Roma viale Regina Margherita 125 – relativo ad un terminale di ricezione e rigassificazione di GNL con capacità di rigassificazione pari a 8 Miliardi Smc/anno e relative opere marittime portuali e metanodotto di collegamento alla rete gas, da realizzare nell'area di sviluppo industriale e nel porto di Porto Empedocle (AG)* nel rispetto delle 24 condizioni e prescrizioni fissate, del quale decreto fa parte integrante il parere del Ministero per i beni e le attività culturali del 19/3/2008 che a sua volta contiene il parere della Soprintendenza di Agrigento prot. n° 2083 del 3/3/2006;
- VISTO il D.A. n°112/GAB del 22 ottobre 2009, a firma dell'Assessore Regionale dell'Industria di concerto con il Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale la Società Nuove Energie a r.l. (di seguito indicata come Società) - con sede legale nel Comune di Porto Empedocle, Via Gioeni n°63 - è autorizzata ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n° 340 a costruire ed a esercire un terminale di ricezione e rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (G.N.L.) nel comune di Porto Empedocle, della capacità nominale di 8 miliardi Sm<sup>3</sup>/anno, in grado di ricevere navi metaniere di capacità fino a 155.000 m<sup>3</sup>, comprese le relative opere marittime portuali ed il gasdotto di collegamento alla Rete Nazionale di Gasdotti;
- VISTO in particolare l'art.7 del D.A. n°112/GAB/2009 che prevede che *"La Società Nuove Energie s.r.l. dovrà avviare i lavori per la costruzione del terminale di rigassificazione ... entro sei (6) mesi dalla consegna delle aree demaniali ed ultimati entro i successivi sessanta (60) mesi. ... Eventuali proroghe dovranno essere richieste con congruo anticipo all'Assessorato Regionale dell'Industria che, valutate le motivazioni addotte, si riserverà di provvedere"* (dal 1/1/2010 Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità – art. 10 l.r. n° 19/2008), e che *"La Società Nuove Energie s.r.l. è tenuta ad inviare ... con cadenza semestrale un rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori e del programma rispetto ai tempi di completamento dell'opera, nonché nel rispetto delle prescrizioni richiamate"*;
- VISTO il Disciplinare stipulato tra la Società e la Regione Siciliana datato 08.08.2009, e la Convenzione sottoscritta dalla Società con il Comune di Porto Empedocle del 20.02.2009, entrambi parte integrante del D.A. n°112/GAB/2009 che prevedono dei contributi annuali a favore della Regione e del Comune sul gas effettivamente rigassificato, a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto e per tutta la durata dell'esercizio commerciale dello stesso;
- VISTO il D.R.S. n° 267 del 25 luglio 2013, con il quale il Servizio 8 - U.R.I.G. - del Dipartimento regionale dell'Energia autorizza Snam Rete Gas S.p.A. alla costruzione del *Metanodotto Allacciamento Terminale GNL Nuove Energie di Porto Empedocle DN 900 (36") – DP 75 bar*, in luogo di quello indicato nel D.A. n°112/GAB/2009;
- VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità n° 371 del 17 giugno 2016 che, sulla scorta dell'istanza del 23/12/2015, proroga di mesi 54 il termine per la conclusione dei lavori di cui all'art.7 del D.A. n°112/GAB del 22 ottobre 2009 citato, a far data dal 10 giugno 2016, per cui il termine di ultimazione dei lavori viene fissato al 10 dicembre 2020;

- VISTO il D.R.S. n° 400 del 29/6/2016 con il quale il Servizio 8 - U.R.I.G. - del Dipartimento regionale dell'Energia, su richiesta della Snam Rete Gas S.p.A., proroga al 24/7/2020 l'efficacia della pubblica utilità dichiarata con il D.R.S. n° 267/2013 sopra richiamato e, rispettivamente, al 1/1/2019 e al 24/7/2020, i termini di inizio e conclusione dei lavori di costruzione del citato metanodotto;
- VISTA l'istanza dell'11/11/2020, acquisita al protocollo del Dipartimento regionale dell'Energia (in seguito indicato con prot.Dre) n° 37599 del 12/11/2020, con la quale, ai sensi del sopracitato art.7 del D.A. n°112/GAB del 22 ottobre 2009, la Società chiede una proroga di 70 mesi del termine di ultimazione dei lavori, a decorrere dalla data di scadenza prevista per il 10 dicembre 2020, allegando una "Autocertificazione del Direttore dei Lavori" sullo stato di avanzamento delle attività fisiche del cantiere e un cronoprogramma aggiornato e compatibile con il completamento dei lavori senza modifiche al progetto autorizzato;
- VISTA la nota prot. n° 20 del 21/4/2021 (prot.Dre n° 13369), con la quale la Società trasmette documentazione integrativa alla richiesta di proroga;
- VISTA la nota prot. n° 28432 del 7/9/2021 con la quale il Servizio 8 - U.R.I.G. - del Dipartimento regionale dell'Energia, in riscontro alla richiesta avanzata da SNAM Rete Gas, comunica che non sussistono i presupposti, ai sensi del D.P.R. 327/2001, di una ulteriore proroga dei termini stabiliti con il sopra citato D.R.S. n° 400 del 29/6/2016 relativo al *Metanodotto Allacciamento Terminale GNL Nuove Energie di Porto Empedocle DN 900 (36") – DP 75 bar*, rendendo necessario l'avvio di un nuovo procedimento autorizzativo della citata infrastruttura;
- VISTA la nota prot. n° 28603 del 9/9/2021 con la quale il Dipartimento regionale dell'Energia, al fine della procedibilità dell'iter istruttorio relativo alla sopra citata richiesta di proroga prot.Dre n° 37599/2020 e alla successiva integrazione assunta al prot.Dre n° 13369/2021, richiede alla Società il computo metrico estimativo con elenco prezzi unitario del progetto di cui trattasi (comprensivo di riepilogo delle categorie di lavorazione e delle spese del quadro economico generale di cui al mod. M2 allegato al decreto del Dirigente generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del mare n° 47 del 2/2/2018), ai fini dell'applicazione della disposizione ex art. 1, comma 110 della legge n° 239/2004 e s.m. e di provvedere al versamento del contributo istruttorio pari all'uno per mille dell'intero investimento all'Erario regionale;
- VISTA la nota prot. n° 12 del 3/2/2022 (prot.Dre n° 3692), con la quale la Società trasmette il mod. M2 avente ad oggetto il computo metrico estimativo del progetto di cui trattasi e conferma di aver disposto il relativo pagamento degli oneri istruttori;
- VISTA la nota prot. n° 16 del 7/3/2022 (prot.Dre n° 7865), con la quale la Società trasmette la ricevuta bancaria attestante il pagamento del contributo istruttorio richiesto con la sopra citata nota prot.Dre n° 28603/2021 ed accertato con il decreto D.D.G. n° 1682 del 28/11/2022;
- VISTA la nota prot. n° 8490 del 10/3/2022 con la quale il Dipartimento regionale dell'Energia chiede alla Società di dichiarare se i 70 mesi di proroga richiesti possano essere ridotti, e chiarimenti relativamente alla "*Ridefinizione della strategia progettuale e realizzativa*" riportata nel cronoprogramma;
- VISTO il riscontro al prot. n° 8490/2022 trasmesso dalla Società con prot. n° 19 del 16/3/2022 (prot.Dre n° 9153), nella quale la stessa conferma la proroga richiesta di 70 mesi;
- VISTA la nota prot. n° 20 del 23/3/2022 (prot.Dre n° 10095), con la quale la Società, ad integrazione della richiesta di proroga, trasmette ulteriore documentazione integrativa;
- VISTA la nota prot. n° 4849 del 11/4/2022, prodotta al Dipartimento regionale dell'Energia dalla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento in data 27/4/2022, con la quale la stessa Soprintendenza rappresenta all'Ufficio Unesco presso la Segretaria Generale del Ministero della Cultura che l'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica prot. n° 2083 del 3/3/2006 (citata nel suddetto DSA-DEC-2008-0000966 del 29/9/2008) è decaduta ai sensi dell'art. 146, comma 4 del D.Lgs 42/2004;

- VISTA la nota prot. n° 22077 del 12/7/2022 con la quale il Dipartimento regionale dell'Energia richiede alla Società chiarimenti in merito alle fasi dell'intervento;
- VISTA la nota prot. n° 46 del 25/7/2022 (prot.Dre n° 23405 del 26/7/2022), con la quale la Società riscontra la suddetta n° 22077/2022 evidenziando che la fase di *Ridefinizione della strategia progettuale e realizzativa* si è conclusa ed è consistita nell'aggiornamento esclusivamente tecnologico del progetto che pertanto non ha subito né richiede modifiche sostanziali e che a tale fase non hanno potuto seguire le ulteriori attività finalizzate alla contrattualizzazione e realizzazione dei lavori, confermandosi in 70 mesi dal 10/12/2020 il periodo di proroga richiesto;
- VISTO quanto riportato nel rapporto semestrale trasmesso con nota prot. n° 47 del 27/7/2022 (prot.Dre n° 23759) che indica che il progetto del metanodotto di collegamento del terminale di rigassificazione alla Rete Nazionale del Gasdotti, è stato inserito nel piano infrastrutture decennale SNAM 2017/2026;
- VISTA la nota prot. n° 27188 del 8/9/2022 indirizzata dal Dipartimento regionale dell'Energia alla *Direzione generale valutazioni ambientali* e alla *Direzione generale infrastrutture e sicurezza* del Ministero della transizione ecologica, nonché al *Dipartimento per la mobilità sostenibile* del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e per conoscenza all'Assessore dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, con la quale viene richiesto se sono da porre in evidenza eventuali mutamenti del quadro di riferimento ambientale e normativo che possano riverberarsi sul procedimento amministrativo di ulteriore proroga di cui trattasi;
- VISTA la nota prot. n° 41006 del 30/12/2022 indirizzata dal Dipartimento regionale dell'Energia alla Società e per conoscenza ai competenti Enti e a SNAM Rete Gas S.p.A., con la quale, in assenza di riscontro alla suddetta prot. n° 27188/2022, al fine di acquisire ogni elemento necessario per l'emissione della proposta di ulteriore proroga ed in particolare sul gasdotto di collegamento alla rete SNAM Rete Gas di cui all'art.1 del D.A. n°112/GAB/2009 (e del relativo contratto del 12/12/2008 stipulato fra la Società e Snam Rete Gas S.p.A. per l'*allacciamento del terminale alla Rete Nazionale di Gasdotti secondo quanto previsto dal codice di rete*), si richiede alla Società di voler confermare la validità del suddetto contratto con SNAM e indicare la soluzione tecnica definita per la connessione del terminale alla Rete Nazionale Gasdotti;
- VISTA la nota del 14/2/2023 (prot.Dre n° 5013 del 15/2/2023), con la quale la Società riscontra la sopra citata prot. n° 41006/2022 confermando la perdurante validità del contratto di allacciamento del terminale di rigassificazione alla Rete Nazionale di Gasdotti, stipulato in data 12/12/2008 con Snam Rete Gas S.p.A., e concordando sulla necessità di avviare una nuova Autorizzazione Unica per detto metanodotto (a cura di Snam), una volta completato il procedimento di proroga dei termini di costruzione del terminale;
- VISTA la nota prot. n° 16023 del 18/5/2023 con la quale il Dipartimento regionale dell'Energia richiede alla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Agrigento se quanto riportato nella sopra citata nota prot. n° 4849 del 11/4/2022, possa avere refluenze sul decreto autorizzativo - D.A. n° 112/Gab del 22 ottobre 2009 - ai fini della prosecuzione dell'iter procedimentale inerente alla proroga in argomento;
- VISTA la nota prot. n° 5421 del 25/5/2023 (prot.Dre n°16720), con la quale il Soprintendente per i beni culturali e ambientali di Agrigento riscontra la sopra citata prot. n° 16023/2023, chiarendo che *la validità del parere prot. n° 2083 del 3/3/2006, emesso sul progetto definitivo del rigassificatore e sul progetto preliminare del gasdotto all'interno della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale conclusa con giudizio favorevole* (decreto n° 966 del 29/9/2008), *resta legata alla durata della VIA, unica sede procedurale di espressione del parere al quale – non trattandosi di autorizzazione paesaggistica – non possono trovare applicazione i termini decadenziali di cui al comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004, mentre per quanto riguarda il progetto del gasdotto, sono state rilasciate autorizzazioni paesaggistiche per le zone soggette a vincolo che – qualora i lavori non fossero stati completati nei termini di cui all'art. 146 c.4 – prima dell'inizio effettivo dei lavori dovrà essere richiesta nuova autorizzazione paesaggistica;*



VISTA la nota prot. n° 20022 del 21/6/2023 con la quale si trasmette alle due società Nuove Energie S.r.l. e SNAM Rete Gas S.p.A. il resoconto della riunione del 14/6/2023 (convocata con nota prot. n° 16750 del 25/5/2023) nel corso della quale si è determinato quanto segue:

- *Snam Rete Gas S.p.A. confermerà per iscritto al Dipartimento regionale dell'Energia, la volontà di realizzare il gasdotto di collegamento fra il terminale di rigassificazione di Porto Empedocle e la rete di trasporto, nel rispetto del contratto stipulato con Nuove Energie nel 2008, allegando il tracciato di massima che, a meno di variazioni necessarie per aggiornare il percorso, è quello del 2013; l'istanza di autorizzazione del nuovo gasdotto dovrà essere inoltrata al Dipartimento regionale dell'Energia subito dopo aver verificato il tracciato;*
- *Nuove Energie S.r.l. invierà una nota al Dipartimento regionale dell'Energia nella quale confermerà la richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori di realizzazione del terminale di ricezione e rigassificazione, allegando la documentazione integrativa necessaria, incluso il contratto vigente con Snam Rete Gas S.p.A., la quale comunicherà l'accettazione di tale nota per confermare che il gasdotto sarà realizzato, a meno dei tempi autorizzativi, entro il suddetto termine;*
- *la proroga sarà rilasciabile, fatte salve le norme vigenti successive all'emanazione del decreto autorizzativo e Nuove Energie si impegna a consegnare, entro i sei mesi previsti dal decreto autorizzativo, il progetto definitivo del terminale con il tracciato del gasdotto Snam Rete Gas S.p.A.;*

VISTA la nota prot. ENEL\_NE\_29/06/2023-0000048 (prot.Dre n° 21041) con la quale Nuove Energie S.r.l. fornisce indicazioni riguardo al procedimento finalizzato alla proroga del D.A. 112/Gab/2009;

VISTA la nota prot. ENGCOS/SIC/223/BON del 14/7/2023 (prot.Dre n° 22936 del 17/7/2023), con la quale Snam, facendo seguito all'incontro tenutosi in data 14/6/2023 e al relativo resoconto ricevuto con la citata prot. n° 20022/2023 nonché alla suddetta nota di Nuove Energie S.r.l. prot. ENEL\_NE\_29/06/2023-0000048, comunica che, nel rispetto del contratto di allacciamento del 12/12/2008, intende procedere con la realizzazione del gasdotto di collegamento tra il Terminale di Rigassificazione GNL di Porto Empedocle e la rete di trasporto SRG;

VISTA l'attestazione di versamento della tassa di concessione governativa per l'importo di € 181,00 relativa al procedimento finalizzato alla proroga del D.A. 112/Gab/2009;

VISTA la dichiarazione sostitutiva assunta al prot.Dre n° 21041/2023, dalla quale si evince che Nuove Energie S.r.l., essendo interamente controllata da Enel Trade S.p.A., in ragione dell'esenzione prevista dall'art. 83 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non è ascrivibile tra i soggetti sottoposti all'obbligo di rilascio delle dichiarazioni di cui al medesimo art. 83, atteso che l'intero capitale sociale di Enel Trade S.p.A. è a sua volta posseduto da Enel S.p.A. e, pertanto, sussiste il presupposto applicativo dell'art. 83, comma 3 lettera a), nella misura in cui *“la documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta: per i rapporti fra i soggetti di cui al comma 1 (...)”* ovvero per *“le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici”*;

VISTO il nuovo cronoprogramma di progetto assunto al prot.Dre n° 21041/2023 dal quale si evince che permane la necessità di 70 mesi per il completamento dei lavori del terminale, confermando il permanere della validità della relazione del Direttore dei Lavori già allegata all'istanza di proroga avanzata nel 2020;

VISTO l'Atto di adesione della Nuove Energie S.r.l. ad osservare gli obblighi di cui all'art. 3 del Protocollo di legalità stipulato in data 23/5/2011 tra la Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, il Ministro dell'interno, le Prefetture delle Province Siciliane e Confindustria Sicilia, sottoscritto in data 17/7/2023 e assunto con la suddetta prot.Dre n° 23128/2023 (che sostituisce quello precedentemente firmato il 19/4/2021 di cui alla trasmissione

prot.Dre n° 13369/2021), atto che integra l'adempimento nei confronti della Regione siciliana di cui all'art.18 del D.A. n°112/GAB del 22 ottobre 2009;

VISTO il Patto di integrità sottoscritto da Nuove Energie S.r.l. in data 17/7/2023 e assunto con la suddetta prot.Dre n° 23128/2023 (che sostituisce quello precedentemente firmato il 19/4/2021 di cui alla trasmissione prot.Dre n° 13369/2021), stipulato tra il Dipartimento regionale dell'Energia e la Nuove Energie S.r.l., con il quale le parti si impegnano a conformare i propri comportamenti a principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione e antimafia, che allegato al presente Decreto ne fa parte integrante e sostanziale;

VISTI i "Rapporti semestrali sullo stato di avanzamento dei lavori" che la Società, in ottemperanza a quanto richiesto dal sopra citato art.7 del D.A. n°112/GAB del 22 ottobre 2009 che prevede che "*La Società Nuove Energie s.r.l. è tenuta ad inviare ... con cadenza semestrale un rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori e del programma rispetto ai tempi di completamento dell'opera, nonché nel rispetto delle prescrizioni richiamate*", ha trasmesso e che sono stati acquisiti al protocollo del Dipartimento regionale dell'Energia nn. 4496 e 29897 del 2018, n. 4613/2019, nn. 4373 e 23776 del 2020, nn. 3298 e 25271 del 2021, nn. 3193 e 23759 del 2022, e nn. 2979 e 24304 del 2023;

CONSIDERATO che per quanto sopra riportato circa lo stato di emergenza di cui ai decreti legge n° 18/2020 e 221/2021, è intervenuta una sospensione per un periodo di tempo fissato (differimento-proroga *ope legis*) che incide su tutti i termini, sia ordinatori sia perentori (il termine è considerato perentorio quando il compimento dell'atto giuridico risulta precluso dopo lo scadere del termine stesso) e che tale tempo va a scadere novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31/1/2020 - art.103, c.2 D.L. n° 18/2020 - prorogato al 31/3/2022 - art.1, c.1, D.L. n° 221/2021), quindi il 29/6/2022;

CONSIDERATO che detto periodo di sospensione applicato al presente procedimento di proroga è da considerarsi esteso dal 10/12/2020 (scadenza precedente proroga) al 29 giugno 2022, durante il quale sono stati acquisiti alcuni degli elementi connessi al presente provvedimento;

CONSIDERATE le motivazioni addotte dalla Nuove Energie S.r.l. connesse al contesto di incertezza legato agli atti emanati nel tempo dall'Autorità Giudiziaria, oltre che al contesto regolatorio e di mercato, che hanno avuto ripercussioni sull'operatività del cantiere, sui programmi di realizzazione dell'infrastruttura, sugli accordi commerciali precedentemente sottoscritti con fornitori e appaltatori;

CONSIDERATO che la fase di ridefinizione della strategia progettuale e realizzativa si è conclusa ed è consistita nell'aggiornamento esclusivamente tecnologico del progetto che pertanto non ha subito né richiede modifiche sostanziali rispetto a quello approvato con il D.A. n°112/GAB/2009 (ad eccezione del metanodotto di collegamento alla Rete Nazionale di Gasdotti);

CONSIDERATO il contenuto della citata nota prot. n° 5421 del 25/5/2023 (prot.Dre n°16720) del Soprintendente per i beni culturali e ambientali di Agrigento, e che l'art. 23, comma 21 quinquies, d.l. 1° luglio 2009 n. 78, integrando l'art. 26, comma 6, d.lgs. n. 152/2006, come modificato dall'art. 1, comma 3, d.lgs. n. 4/2008, ha precisato, con effetto di interpretazione autentica, che il termine quinquennale di validità del decreto di V.I.A. deve essere applicato solo ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 4/2008 (come stabilito da recenti determinazioni della Giustizia Amministrativa: T.A.R. Napoli, sez. V, 01/03/2021, n. 1327 - T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 13/08/2019, n.739);

CONSIDERATO che l'opera è stata inserita nel Pniec formalmente inviato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica alla Commissione Europea il 30.06.2023, ed il periodo trascorso dalla nota di questa Amministrazione prot.27188 del 08.09.2022 indirizzata al suddetto Ministero, e del successivo sollecito prot.26355 del 28.08.2023;

RITENUTO di poter accordare la proroga richiesta dalla Nuove Energie S.r.l., di 70 [settanta] mesi a partire dal 29 giugno 2022 essendo il periodo precedente a tale data e decorrente dal 10/12/2020 (scadenza della precedente proroga) rientrante nella sopra richiamata sospensione intervenuta per un periodo di tempo fissato dalle norme emanate per la dichiarazione dello stato di emergenza (differimento-proroga *ope legis* che incide su tutti i termini, sia ordinatori sia perentori nel caso in argomento per

18 mesi e 19 giorni), per cui il nuovo termine per la conclusione dei lavori è da fissare al 29 aprile 2028;

RITENUTO di poter fissare quanto emerso nella riunione del 14/6/2023 come prescrizione al presente decreto;

RITENUTO di poter accordare la proroga richiesta dalla Nuove Energie S.r.l., per le opere riportate all'articolo 1 del D.A. n°112/GAB del 22 ottobre 2009, ad eccezione del gasdotto di collegamento alla Rete Nazionale di Gasdotti (*rete SNAM Rete Gas*), oggetto di parallelo iter procedimentale;

RITENUTO di poter provvedere al rilascio a favore della Società Nuove Energie a r.l., della richiesta proroga del termine di conclusione dei lavori nei termini sopra indicati

## DECRETA

Art.1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, fatte salve le norme vigenti successive all'emanazione del decreto autorizzativo, il termine per la conclusione dei lavori di cui all'art.7 del D.A. n°112/GAB del 22 ottobre 2009, con il quale la Società Nuove Energie a r.l. con sede legale nel comune di Porto Empedocle, Via Gioeni n°63, C.F. 04002520874 è stata autorizzata ad avviare i lavori per la costruzione del terminale di rigassificazione, è prorogato di mesi 70 (settanta) a decorrere dal 29 giugno 2022, per cui i lavori dovranno essere ultimati entro la data del 29 aprile 2028.

Art.2) Restano confermate a carico della Società Nuove Energie a r.l., tutte le prescrizioni, clausole e condizioni contenute nel D.A. n°112/GAB del 22 ottobre 2009, nonché negli allegati, disciplinare con il Dipartimento regionale dell'Energia e convenzione con il Comune di Porto Empedocle, che ne fanno parte integrante. In particolare, i contributi annuali a favore della Regione e del Comune sul gas effettivamente rigassificato di cui al Disciplinare del 08.08.2009 e alla Convenzione del 20.02.2009, entrambi parte integrante del D.A. n°112/GAB/2009, dovranno essere rivalutati in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo (per le famiglie di operai ed impiegati) intervenuto dalla data di sottoscrizione degli accordi alla data di entrata in esercizio dell'impianto.

Art.3) La validità del presente atto è subordinata al rispetto di quanto stabilito nella riunione del 14/6/2023 relativamente al collegamento alla Rete Nazionale di Gasdotti dell'impianto in oggetto.

Art.4) La Società Nuove Energie a r.l. è tenuta a:

- trasmettere al Dipartimento regionale dell'Energia la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società di accettazione delle clausole e condizioni del presente decreto;
- registrare il presente decreto in un ufficio ubicato in Sicilia dell'Agenzia delle Entrate, avendo cura di darne comunicazione riportante gli estremi della registrazione al Dipartimento regionale dell'Energia;
- comunicare a tutte le Amministrazioni ed Enti interessati al procedimento ed il particolare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il numero e la data del presente decreto;
- curare per estratto la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, dandone comunicazione al Dipartimento regionale dell'Energia;
- comunicare tempestivamente al Dipartimento regionale dell'Energia ogni variazione concernente l'assetto societario ovvero il progetto autorizzato incluso il necessario *Metanodotto Allacciamento Terminale GNL Nuove Energie di Porto Empedocle*;
- consegnare, entro i sei mesi previsti dal decreto autorizzativo, a decorrere dalla data di emissione del presente provvedimento, il progetto definitivo del terminale che tenga conto di quello approvato in sede di V.I.A., con il nuovo tracciato del gasdotto di collegamento alla Rete Nazionale di Gasdotti (*rete SNAM Rete Gas*) come da nuova istanza che verrà presentata da Snam Rete Gas S.p.A., con gli elaborati del progetto definitivo delle opere

marittime del Terminale di rigassificazione sul quale le Sezioni Riunite Terza e Seconda del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici hanno espresso parere favorevole, con prescrizioni, raccomandazioni ed osservazioni ai sensi dell'art. 5 comma 9 della Legge n° 84/1994 e s.m., nel voto del 26/11/2008 n° 131 e con le integrazioni trasmesse il 25/11/2008 come risultanti dalle premesse del decreto autorizzativo ma aggiornate alla situazione odierna, inclusa la ridefinizione del crono programma ed il rinnovo delle concessioni demaniali marittime.

Art.5) Il presente decreto verrà pubblicato, ai sensi del D.Lgs 14/03/2013, n°33, per esteso sul sito internet del Dipartimento Regionale dell'Energia e sarà notificato alle società Nuove Energie S.r.l. e SNAM Rete Gas S.p.A.

Art.6) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente o, in alternativa, ricorso straordinario avanti al Presidente della Regione Siciliana, nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Palermo, \_\_\_\_\_

L'Assessore

*On. Giovanni Di Mauro*

Il Dirigente Generale  
del Dipartimento regionale dell'Energia  
*Ing. Calogero Giuseppe Burgio*